



COMUNE DI VILLA CASTELLI
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA n° 84

Il, 04 dicembre 2009

Oggetto: Art. 18 Legge Regionale 1 agosto 2003, n.11 e ss.mm.ii. Calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio del settore alimentare e non alimentare - nel periodo 5 dicembre 2009 - 9 gennaio 2010

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la Legge Regionale n°11 del 1° agosto 2003 "nuova disciplina del commercio" ed in particolare l'art.18;

VISTO il Regolamento Regionale n°11 del 23/12/2004;

VISTA la Legge Regionale n°5 del 7 maggio 2008 "modifiche ed integrazioni alla L. R. n°11/2003;

VISTA l'Ordinanza sindacale n.78 del 15/12/2008 con la quale veniva disciplinato il "calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali al dettaglio del settore alimentare e non alimentare. ANNO 2009";

RITENUTO di dover accogliere le tante richieste di deroga alla chiusura domenicale ed alla chiusura pomeridiana infrasettimanale avanzate dagli operatori commerciali in concomitanza con il periodo natalizio;

ACCERTATO che medesime deroghe sono state concesse agli operatori commerciali dei Comuni limitrofi;

CONDISERADO il particolare momento di crisi economica che coinvolge, ovviamente, anche la categoria dei commercianti;

RITENUTO di dover disciplinare le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale, festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti e degli operatori commerciali e dei lavoratori del settore, nel periodo 5 dicembre 2009 - 9 gennaio 2010;

In deroga a quanto previsto nella citata Ordinanza sindacale n.78 del 15/12/2008;

VISTO l'art. 50 del T.U. n°267/2000;

DA' FACOLTA'

agli operatori commerciali del settore alimentare e non alimentare di sospendere la chiusura domenicale e la chiusura pomeridiana del giovedì e del sabato, nel periodo natalizio - dal 5 dicembre 2009 al 9 gennaio 2010 - fermo restando l'obbligo di chiusura totale per i giorni di venerdì 25 e sabato 26 dicembre 09' (Natale e Santo Stefano) e 1° gennaio 2010 (Capodanno).

È opportuno ricordare che l'attività può essere esercitata per un massimo di 13 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Eventuali abusi saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico;

Copia della presente ordinanza sarà notificata al Comando di Polizia Municipale ed al locale Comando Carabinieri in quanto incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della stessa ordinanza.

La medesima viene resa nota con affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. e pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.villacastelli.br.it

Dalla residenza municipale, Li 04 dicembre 2009

